



Bruxelles, 2.12.2020
COM(2020) 712 final

2020/0345 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2020) 408 final} - {SWD(2020) 541 final} - {SWD(2020) 542 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Assicurare un accesso effettivo dei cittadini e delle imprese alla giustizia e facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sono tra i principali obiettivi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹.

Negli ultimi dieci anni l'Unione ha compiuto notevoli sforzi per coordinare e armonizzare i procedimenti giudiziari transfrontalieri nell'ottica di una cooperazione giudiziaria rafforzata in materia civile e penale. Sono stati adottati numerosi atti dell'Unione per facilitare il coordinamento tra le norme nazionali in materia di i) competenza giurisdizionale internazionale, ii) riconoscimento ed esecuzione degli atti e dei provvedimenti giudiziari, iii) notificazione transfrontaliera degli atti giudiziari e iv) assunzione delle prove. Sono stati inoltre adottati numerosi atti dell'Unione per istituire procedure giudiziarie a livello dell'Unione, quali il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento², il procedimento europeo per le controversie di modesta entità³ e l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari⁴, per citarne alcuni. L'attuazione effettiva di tali misure è una priorità dell'Unione. In tale contesto, gli sviluppi in materia di giustizia elettronica sono determinanti per il successo dei procedimenti giudiziari transfrontalieri, il cui obiettivo è migliorare il funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri e contribuire a semplificare le procedure, ridurre i costi e migliorare l'accessibilità.

Per garantire l'efficacia dei mezzi di comunicazione tra le parti e i tribunali, nonché tra le autorità dei diversi Stati membri, sono fondamentali gli strumenti informatici. Per questo la Commissione non ha cessato di adoperarsi per migliorare l'accesso online alle informazioni procedurali e ha promosso l'uso di moduli dinamici forniti attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

E-CODEX (e-Justice Communication through On-line Data Exchange) è stato lanciato nell'ambito del piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica, con lo scopo principale di promuovere la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari transfrontalieri e facilitare la comunicazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

e-CODEX facilita la comunicazione sicura nei procedimenti civili e penali attraverso una soluzione su misura per lo scambio transfrontaliero di messaggi elettronici nel settore della cooperazione giudiziaria. Il sistema e-CODEX consiste in un pacchetto software che può essere utilizzato per istituire un punto di accesso per una comunicazione sicura. I punti di accesso che utilizzano e-CODEX possono comunicare con altri punti di accesso via Internet⁵ attraverso una serie comune di protocolli, senza intervento da parte di un sistema centrale. Ciascun punto di accesso può essere collegato, ad esempio, a un sistema nazionale di gestione delle cause, consentendogli di scambiare documenti in modo sicuro con altri sistemi simili. Per quanto riguarda lo scambio di documenti nell'ambito di procedure specifiche, il sistema e-CODEX mette a disposizione moduli standard

¹ TITOLO IV del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

² Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, p. 59).

⁵ Tecnicamente la rete TESTA NG può essere utilizzata al posto di Internet, sebbene non sia obbligatorio.

digitali (che non sono collegati al contenuto da trasmettere ma semplicemente rendono possibile la comunicazione) che consentono lo scambio di informazioni tra i sistemi nazionali⁶.

e-CODEX è stato messo a punto da 21 Stati membri⁷ con la partecipazione di altri paesi/territori/organizzazioni terzi⁸ tra il 2010 e il 2016. Il costo totale dello sviluppo del sistema ammontava a circa 24 milioni di EUR, di cui il 50 % è stato finanziato dall'UE sotto forma di sovvenzioni⁹ e il 50 % dagli Stati membri partecipanti.

Attualmente il sistema e-CODEX è gestito da un consorzio di Stati membri e da altre organizzazioni, finanziato da una sovvenzione dell'UE. Tra la fine dell'attuale consorzio e l'acquisizione del sistema da parte di un'agenzia dell'UE, un'altra entità dovrà garantire la sostenibilità del sistema.

Attualmente e-CODEX facilita la comunicazione elettronica tra i cittadini e gli organi giurisdizionali nonché tra le amministrazioni degli Stati membri in alcuni procedimenti civili e penali transfrontalieri. Finora 10 Stati membri hanno partecipato a progetti pilota per l'uso di e-CODEX in diversi procedimenti giuridici¹⁰.

Il portale europeo della giustizia elettronica¹¹ si servirà di e-CODEX per consentire ai cittadini di firmare elettronicamente e inviare domande relative alle ingiunzioni di pagamento europee¹² e alla risoluzione delle controversie di modesta entità¹³ alle giurisdizioni competenti degli Stati membri. Inoltre, nel 2018 la Commissione ha proposto una normativa volta a istituire un canale digitale obbligatorio da utilizzare per notificare documenti e raccogliere prove¹⁴ mediante un sistema informatico decentralizzato che potrebbe basarsi su una soluzione interoperabile, come e-CODEX, quale mezzo di trasmissione digitale. Questi due regolamenti sono stati adottati il 25 novembre 2020.

Basandosi sul sostegno degli Stati membri e sulla loro esperienza nell'utilizzo del sistema in diversi procedimenti civili e penali, e-CODEX potrebbe diventare la soluzione digitale primaria per una trasmissione sicura di dati elettronici nei procedimenti civili e penali transfrontalieri nell'Unione. Nella sua valutazione della sovvenzione concessa per il progetto e-CODEX, la Commissione ha

⁶ Per agevolare la comunicazione sicura e interoperabile, il progetto e-CODEX iniziale proponeva tre componenti fondamentali: la trasmissione bidirezionale di messaggi (attualmente "CEF eDelivery"), la redazione e il tracciamento dei messaggi (e-CODEX "Connector") e le norme/modelli per i moduli digitali (e-CODEX XML Schemas).

⁷ Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito.

⁸ Jersey, Norvegia, Turchia, CCBE e CNUE.

⁹ Provenienti dal programma di sostegno strategico in materia di TIC del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) (DG CONNECT) e da una sovvenzione d'azione a titolo del programma Giustizia (DG JUST).

¹⁰ La valutazione d'impatto comprende un elenco delle procedure transfrontaliere per le quali e-CODEX è stato utilizzato nell'ambito di progetti pilota.

¹¹ <https://e-justice.europa.eu/home.do>

¹² Conformemente al regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

¹³ Conformemente al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

¹⁴ Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (COM/2018/379 final). Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (COM/2018/378 final).

concluso che il progetto pilota relativo alla giustizia elettronica avesse fornito gli elementi fondamentali per conseguire scambi sicuri e affidabili nell'ambito della cooperazione giudiziaria¹⁵. Inoltre, nella Comunicazione "Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea - Un pacchetto di opportunità"¹⁶, adottata contestualmente alla presente proposta la Commissione ritiene che e-CODEX costituisca lo strumento di elezione e la norma di riferimento per stabilire una rete di comunicazione interoperabile, sicura e decentrata tra i sistemi informatici nazionali nei procedimenti transfrontalieri civili e penali.

La sostenibilità a lungo termine, il maggiore utilizzo e la gestione operativa di e-CODEX costituiscono una priorità per l'Unione. e-CODEX potrebbe essere utilizzato per consentire una cooperazione giudiziaria più efficiente tra le autorità giudiziarie in materia penale, intensificando in tal modo la lotta alla criminalità transfrontaliera, al terrorismo e alla criminalità informatica. Ciò riguarda le procedure di riconoscimento reciproco¹⁷ e altre procedure di cooperazione giudiziaria come quelle previste nell'ambito della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, le cui disposizioni corrispondenti sono state sostituite dall'ordine europeo di indagine penale¹⁸.

Il finanziamento temporaneo per il funzionamento del sistema e-CODEX potrebbe provenire dal meccanismo per collegare l'Europa (CEF), dal programma Giustizia o dai loro successori nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale. Tuttavia, il consorzio di Stati membri e altre organizzazioni¹⁹ che attualmente assicura lo sviluppo informatico e la manutenzione del software e-CODEX non si occuperanno della gestione operativa a lungo termine del sistema. Il ricorso a sovvenzioni temporanee per azioni per gestire il sistema non è una soluzione né sostenibile, né tale da consentire a e-CODEX di diventare in futuro il sistema predefinito per i procedimenti civili e penali transfrontalieri. Di recente, il 13 ottobre 2020²⁰ il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa che garantisca la sostenibilità di e-CODEX

¹⁵ Valutazione della Commissione (tre esperti esterni) nel 2016 del progetto e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange - Comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea) presentato nell'ambito del programma di sostegno alla politica in materia di TIC del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), convenzione di sovvenzione n. 270968.

¹⁶ COM(2020) 710.

¹⁷ L'UE ha adottato diversi strumenti legislativi conformemente al principio del riconoscimento reciproco: Mandato d'arresto europeo – decisione quadro 2002/584 (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1); provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio – decisione quadro 2003/577 (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45); sanzioni pecuniarie – decisione quadro 2005/214 (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16); decisioni di confisca – decisione quadro 2006/783 (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59); trasferimento di prigionieri e pene detentive – decisione quadro 2008/909 (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27); decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive – decisione quadro 2008/947 (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102); ordinanza cautelare europea nel corso delle indagini preliminari – decisione quadro 2009/829 (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20); prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione – decisione quadro 2009/948 (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42); ordine europeo di indagine penale – decisione quadro 2014/41 (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1); Ordine di protezione europeo – decisione quadro 2011/99 (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2). Inoltre, nel 2016 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (COM/2016/0819 final) e, nel 2018, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM/2018/225 final).

¹⁸ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 del 1° maggio 2014, pag. 1).

¹⁹ Germania (Renania settentrionale-Vestfalia), Francia, Paesi Bassi, Austria, Fondazione europea degli ufficiali giudiziari, Fondazione europea degli avvocati e Università Aristotele di Salonicco.

²⁰ Conclusioni del Consiglio sul tema Accesso alla giustizia – Cogliere le opportunità della digitalizzazione (GU C 342 I del 14.10.2020, pag. 1).

con una struttura di governance e di gestione adeguata compatibile con eu-LISA, che rispetti l'indipendenza della magistratura e i requisiti costituzionali degli Stati membri, garantendo nel contempo un'adeguata rappresentanza delle autorità giudiziarie dell'UE e degli Stati membri, nonché dei principali portatori di interessi. Per assicurare la gestione operativa sostenibile e a lungo termine del sistema e-CODEX, la proposta punta a una soluzione di governance stabile per il sistema, con un processo decisionale trasparente che garantisca il coinvolgimento degli Stati membri e degli altri portatori di interessi in causa.

Inoltre, il sistema e-CODEX deve essere gestito in modo da non mettere in discussione l'indipendenza delle autorità giudiziarie nazionali. Tale obiettivo può essere conseguito fornendo un modello di governance che garantisca che le autorità giudiziarie degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate e che all'entità che gestisce il sistema sia assegnato un bilancio separato.

La valutazione d'impatto ha dimostrato che la soluzione migliore per garantire un futuro stabile a e-CODEX consiste nel trasferirlo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e di affidare a quest'ultima la gestione operativa del sistema. Una governance stabile del sistema e-CODEX consentirà di farne il sistema predefinito per lo scambio di messaggi elettronici nell'ambito della cooperazione giudiziaria a livello dell'UE.

eu-LISA non riprenderebbe il sistema e-CODEX prima del luglio 2023. Il passaggio di consegne non può avvenire prima a causa dei compiti impegnativi che eu-LISA sta svolgendo attualmente, ossia lo sviluppo e la futura gestione di una serie di sistemi di informazione centralizzati su larga scala a livello dell'UE per la gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione, ossia il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN). L'Agenzia è inoltre incaricata di modernizzare il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema d'informazione visti (VIS). Inoltre, in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 sull'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UEs²¹, all'agenzia eu-LISA è stato affidato il compito di garantire l'interoperabilità tecnica tra detti sistemi.

Il calendario per la ripresa del sistema e-CODEX da parte di eu-LISA è un elemento centrale della presente proposta per garantire un'efficace gestione permanente di e-CODEX. Un passaggio di consegne prima del luglio 2023 non sarebbe realistico.

Quale agenzia responsabile della gestione operativa del sistema e-CODEX, eu-LISA dovrebbe fornire il personale e l'ambiente tecnico necessari per svolgere tali compiti. Entro il 31 dicembre 2022, l'entità che gestisce il sistema dovrebbe presentare a eu-LISA un documento di passaggio di consegne in cui sono specificate le modalità del trasferimento del sistema e-CODEX (compresi i criteri per un corretto passaggio di consegne e completamento, come concordato dalla Commissione). Dovrà inoltre presentare la relativa documentazione, comprese le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale e di software che saranno oggetto di trasferimento.

Durante il periodo transitorio di sei mesi precedenti il trasferimento del sistema e-CODEX a eu-LISA, dovrebbe svolgersi una procedura di trasferimento tra l'entità che gestisce il sistema (un

²¹ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti (GU L 138 del 22.5.2019, pag. 27) e regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

consorzio di Stati membri e organizzazioni di professionisti legali finanziato dall'UE) ed eu-LISA. Si tratterà di trasferire una versione stabile del sistema e-CODEX, compresi know-how, software, documentazione e modelli digitali pertinenti. Il software da trasferire comprende il connettore Domibus e il software di supporto, mentre il software del gateway Domibus, anch'esso parte di e-CODEX, continuerà ad essere gestito dalla Commissione. L'entità che gestisce il sistema resterà responsabile della gestione del sistema e-CODEX, effettuando solo interventi di manutenzione correttiva. Tuttavia, dovrebbe anche aiutare eu-LISA a creare il contesto tecnico necessario per garantire la corretta gestione del sistema e-CODEX.

La Commissione seguirà da vicino il passaggio di consegne per garantire che l'entità che gestisce il sistema segua correttamente le procedure, sulla base dei criteri specificati nel documento di trasferimento presentato dall'entità. eu-LISA assumerà la responsabilità del sistema e-CODEX a condizione che la Commissione abbia dichiarato che la procedura del passaggio di consegne è stata correttamente completata.

Dopo il passaggio di consegne e non prima del 1° luglio 2023, eu-LISA dovrà, sulla base dei requisiti tecnici e sul livello dei servizi stabiliti negli atti esecutivi, assicurare che il software esistente rimanga operativo in un ambiente tecnico in evoluzione e sia adeguato all'evoluzione delle esigenze degli utenti. Eu-LISA dovrà inoltre mantenere o aggiornare i modelli digitali per le diverse procedure per le quali e-CODEX sarà utilizzato per rispondere a modifiche giuridiche o organizzative e crearne di nuovi per gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento in cui è introdotto e-CODEX. La Commissione garantirà quindi che tali modelli siano definiti in un atto di esecuzione che stabilisce specifiche dettagliate sull'uso di e-CODEX per tali procedure.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

È evidente la necessità di fare di più a livello sia europeo che nazionale per garantire che i sistemi giudiziari sfruttino appieno le tecnologie digitali per la comunicazione tra le autorità e con i cittadini e le imprese. Resta ancora molto da fare in una serie di ambiti, tra cui: lo sviluppo di linee di comunicazione elettronica sicure all'interno e tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti, gli operatori della giustizia e le agenzie e gli organi competenti dell'UE; proseguire la digitalizzazione e l'interconnessione delle banche dati e dei registri nazionali; la digitalizzazione dei servizi giudiziari forniti al pubblico; la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza sicure e di elevata qualità.

Un capitolo importante delle iniziative politiche in materia di giustizia elettronica riguarda la **creazione di strumenti interoperabili per la comunicazione tra i sistemi informatici** delle autorità giudiziarie degli Stati membri. Ad oggi **e-CODEX** è lo strumento più atto a rispondere a questa esigenza che sia stato messo a punto.

Con lo sviluppo di una piattaforma informatica per la cooperazione giudiziaria in materia penale (sistema digitale di scambio di prove elettroniche) che si serve di e-CODEX quale infrastruttura di comunicazione e la recente conclusione dei negoziati sui regolamenti sulla notificazione degli atti e sull'assunzione delle prove, emerge la **necessità crescente di garantire la gestione sostenibile del sistema e-CODEX**.

La presente proposta fa seguito alla richiesta del Consiglio nelle sue conclusioni del giugno 2016 sul miglioramento della giustizia penale nel ciber spazio, in cui chiedeva alla Commissione di sviluppare una piattaforma dotata di un canale di comunicazione sicuro per lo scambio digitale di richieste di prove elettroniche e risposte tra autorità competenti. Dopo aver esaminato diverse opzioni, gli esperti degli Stati membri che partecipano allo sviluppo della piattaforma sono giunti

alla conclusione che e-CODEX sarebbe il sistema più idoneo per questo tipo di scambio di prove elettroniche. La presente proposta fornirebbe una soluzione a lungo termine per la gestione operativa di e-CODEX e garantirebbe quindi il mantenimento della soluzione scelta per la piattaforma di scambio.

La proposta estende il mandato di eu-LISA per includere e-CODEX tra le sue competenze. Affinché eu-LISA possa gestire e-CODEX nell'ambito di tale mandato, la presente proposta include anche modifiche del regolamento che istituisce eu-LISA²².

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il sistema e-CODEX è una delle componenti chiave della politica della Commissione in materia di giustizia elettronica per migliorare l'accesso alla giustizia e la sua efficienza negli Stati membri ed è incluso nel piano d'azione europeo in materia di giustizia elettronica per il periodo 2019-2023²³. Viene inoltre confermato come lo strumento principale per la comunicazione digitale sicura nei procedimenti giudiziari transfrontalieri nella comunicazione della Commissione "Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea - Un pacchetto di opportunità". Nel contesto di un mercato unico digitale che mira a fornire infrastrutture e servizi ad alta velocità, sicuri e affidabili, le soluzioni per promuovere la giustizia elettronica rientrano nel piano d'azione per l'eGovernment del 2016²⁴. Il portale della giustizia elettronica è uno sportello unico per le informazioni giudiziarie nell'UE e offre ai cittadini la possibilità di presentare controversie di modesta entità e domande di ingiunzione di pagamento europea per via elettronica, utilizzando e-CODEX, negli Stati membri in cui è consentita la trasmissione elettronica.

Il sistema e-CODEX fa parte dell'infrastruttura di servizi digitali in materia di giustizia elettronica nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)²⁵.

Inoltre, una delle componenti di e-CODEX è stata ripresa e mantenuta dalla Commissione come parte dell'elemento costitutivo eDelivery nell'ambito del CEF, a riprova del fatto che è un sistema utile non solo per la giustizia, ma anche in altri settori.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Dal momento che il sistema e-CODEX faciliterebbe la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la base giuridica del sistema è costituita dalla combinazione degli articoli 81 e 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Più specificamente, il sistema e-CODEX facilita l'accesso alla giustizia in materia civile conformemente all'articolo 81, paragrafo 2. In materia penale,

²² Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (EU) No 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

²³ Piano d'azione 2019-2023 in materia di giustizia elettronica europea (GU C 96 del 13.3.2019, pag. 9).

²⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione (COM(2016)179 final).

²⁵ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

l'articolo 82, paragrafo 1, è la base giuridica che legittima il diritto dell'Unione di agire nel settore della cooperazione giudiziaria al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

- **Sussidiarietà**

La creazione di un meccanismo per lo scambio sicuro di informazioni nei procedimenti giudiziari transfrontalieri è meglio conseguita a livello dell'UE. Senza un'azione dell'UE gli Stati membri svilupperebbero con ogni probabilità i loro sistemi nazionali senza tenere conto della possibilità di assicurare la loro interoperabilità. Se da un lato la gestione operativa a livello dell'UE comporta dei costi, dall'altro è il modo migliore per realizzare un sistema interoperabile di comunicazione transfrontaliera tra le autorità competenti e, di conseguenza, il modo migliore per conseguire l'obiettivo generale, ovvero uno spazio comune di sicurezza e giustizia che funzioni ancora più efficacemente.

L'istituzione di un sistema comune per lo scambio digitale transfrontaliero a livello dell'UE fornirà una soluzione standardizzata che potrà essere utilizzata per diverse procedure giuridiche, garantendo nel contempo l'interoperabilità tra i sistemi nazionali. Un siffatto sistema è più efficace rispetto a sistemi divergenti a livello nazionale, che potrebbero non essere in grado di garantire la possibilità di una comunicazione transfrontaliera tra Stati membri. Inoltre, l'esistenza di un sistema comune a livello dell'UE genererà economie di scala, in quanto l'UE dovrà gestire un'unica soluzione informatica per una comunicazione transfrontaliera sicura nel settore giudiziario. Presenterà inoltre un valore aggiunto per gli Stati membri, poiché i costi della digitalizzazione delle loro procedure transfrontaliere dovrebbero diminuire, cessando così di rappresentare un ostacolo alla cooperazione.

- **Proporzionalità**

Garantire la gestione operativa permanente del sistema e-CODEX a livello dell'UE è un modo proporzionato per promuovere la comunicazione transfrontaliera nel settore giudiziario. Affidare a eu-LISA la gestione operativa del sistema permette di ricavare un rendimento adeguato sull'investimento da 24 milioni di EUR per lo sviluppo del sistema. Mantenere questo sistema è una soluzione meno costosa e meno complessa rispetto allo sviluppo di un nuovo sistema o all'utilizzo di altri sistemi che non sono concepiti su misura per lo spazio di giustizia.

I motivi per cui il trasferimento dei compiti relativi a e-CODEX specificamente a eu-LISA è l'opzione più appropriata sono molteplici. Un'agenzia specializzata nella gestione dei sistemi informatici disporrebbe delle competenze necessarie per gestire e-CODEX. Dal momento che gli Stati membri sono rappresentati nel consiglio di amministrazione delle agenzie, i loro interessi e gli interessi delle autorità giudiziarie nazionali possono essere presi in considerazione. Inoltre, in considerazione del sostegno deciso degli Stati membri alla soluzione eu-LISA, è più probabile che siano inclini ad adottare il sistema se la gestione operativa da parte di eu-LISA viene scelta come soluzione.

Un'agenzia decentrata dell'UE sarebbe inoltre in grado di reagire all'evoluzione delle esigenze tecniche che emergono dagli Stati membri che utilizzano e-CODEX. Tale agenzia fornirebbe pertanto una soluzione flessibile e sarebbe in grado di apportare le necessarie modifiche tecniche al sistema e-CODEX.

Tenuto conto dei nuovi impegnativi compiti assegnati di recente a eu-LISA relativamente ai sistemi EES, ETIAS e ECRIS-TCN, nonché delle recenti proposte sull'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, il sistema e-CODEX non dovrebbe essere trasferito a eu-LISA prima del luglio 2023.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La Commissione presenta una proposta di regolamento quale strumento giuridico proposto per istituire il sistema e-CODEX a livello dell'UE e affida all'Agenzia eu-LISA la gestione operativa del sistema. A tal fine, la proposta modifica il regolamento (UE) 2018/1726²⁶ che istituisce eu-LISA. Il presente regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Pertanto garantisce un'applicazione uniforme delle norme in tutta l'UE e la loro entrata in vigore contemporaneamente. Garantisce la certezza del diritto prevenendo interpretazioni divergenti tra uno Stato membro e l'altro ed evitando in tal modo una frammentazione del quadro giuridico.

Istituendo il sistema e-CODEX, l'adozione del regolamento contribuirà all'utilizzo di e-CODEX da parte di un maggiore numero di Stati membri per le procedure in cui il sistema è già in uso e per quelle future.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento²⁷ comprende dati sul numero di ingiunzioni di pagamento nell'UE e sulla durata dei procedimenti. Tali dati sono stati utilizzati nella valutazione d'impatto per stimare i potenziali risparmi derivanti dall'utilizzo del sistema e-CODEX per la presentazione delle ingiunzioni di pagamento europee.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Tutte le principali professioni giuridiche sono state consultate dal consorzio e-CODEX in merito alla possibilità di affidare la gestione operativa di e-CODEX a un ente permanente. Nel quadro della discussione preparatoria in sede di Consiglio dal 2014, sono stati raccolti riscontri specifici dal Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE), dal consiglio dei notariati d'Europa (CNUE), dalla Camera europea degli ufficiali giudiziari (CEHJ) e dall'Istituto europeo di diritto (ELI). Inoltre, il consorzio e-CODEX ha valutato l'uso di e-CODEX in diverse procedure pilota inviando questionari ai portatori di interessi, tra cui i tribunali, le organizzazioni dei consumatori e i professionisti del diritto. I risultati di questa valutazione sono stati complessivamente positivi.

Il consorzio che gestisce il sistema e-CODEX ha mantenuto un dialogo regolare con i principali portatori di interessi e con tutti gli Stati membri tramite il gruppo di esperti su questioni connesse all'e-CODEX, che fa parte del gruppo "Giustizia elettronica" del Consiglio e si riunisce da quattro a sei volte all'anno.

Inoltre, il gruppo "Giustizia elettronica" del Consiglio ha tenuto riunioni nell'ambito del suo meccanismo di cooperazione nel 2016 e nel 2017, durante le quali i portatori di interessi sono stati invitati a discutere argomenti connessi alla giustizia elettronica. e-CODEX era all'ordine del giorno

²⁶ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (EU) No 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

²⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52015DC049552015DC0495>

di queste due riunioni. Il gruppo del Consiglio ha proseguito le discussioni relative a e-CODEX nel 2018 e nel 2019.

Ulteriori consultazioni sono state effettuate mediante la pubblicazione della valutazione d'impatto iniziale il 17 luglio 2017. I partecipanti hanno presentato osservazioni a favore del mantenimento di e-CODEX e si sono espressi a favore del conferimento della responsabilità della sua gestione a un'agenzia dell'UE. Tra gli intervistati figuravano operatori della giustizia, autorità degli Stati membri e un'organizzazione internazionale (la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato).

- **Assunzione e uso di perizie**

Nella valutazione d'impatto della presente proposta legislativa sono stati utilizzati studi condotti dall'attuale consorzio e-CODEX²⁸, in particolare sull'esperienza acquisita con l'uso di e-CODEX nei progetti pilota per procedimenti giuridici quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità o il procedimento per le domande di ingiunzione di pagamento europee.

Inoltre, la Commissione ha commissionato uno studio sulla sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture di servizi digitali (DSI), condotto nel 2016-2017²⁹. Lo studio ha riguardato le DSI in materia di giustizia elettronica, compreso e-CODEX, e ha raccomandato il passaggio a un'agenzia di regolamentazione dell'UE quale migliore opzione per garantire la sostenibilità delle DSI.

Inoltre, un recente studio commissionato dal governo estone e realizzato da PricewaterhouseCoopers³⁰ ha confermato che lo scenario più realistico a breve e medio termine sarebbe quello di gestire e-CODEX nell'ambito dell'attuale struttura di gestione di eu-LISA.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta è corredata di una valutazione d'impatto, presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2020) 541 che la accompagna.

Nella riunione del 13 dicembre 2017 il comitato per il controllo normativo ha esaminato il progetto di valutazione d'impatto e, il 15 dicembre 2017, ha formulato un parere (favorevole, con riserve) indicando la necessità di modificare la relazione sulla valutazione d'impatto per tener conto delle sue raccomandazioni su alcuni aspetti specifici. Le riserve riguardano in primo luogo del futuro del sistema e-CODEX; il comitato ha ritenuto che non fosse abbastanza chiaro se la scelta dell'agenzia ospitante fosse già stata concordata tra il Consiglio e la Commissione. In secondo luogo, il comitato ha ritenuto che la relazione dovrebbe spiegare meglio i motivi dello scarso utilizzo di e-CODEX e i modi in cui la proposta di regolamento potrebbe superare le strozzature esistenti. In terzo luogo, il comitato ha ritenuto che il confronto tra le due opzioni per ospitare e-CODEX dovrebbe essere più equilibrato e meno parziale. La Commissione ha aggiornato la valutazione d'impatto per tener conto di queste considerazioni principali e per rispondere a una serie di altre osservazioni formulate dal comitato.

²⁸ Studio condotto nell'ambito del pacchetto di lavoro 3 del progetto e-CODEX (e-CODEX D3.5/D3.7/D3.8 WP3 Final Report).

²⁹ Commissione europea (2017): *Long Term Sustainability of Digital Service Infrastructures*, Luxembourg: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4374d088-c8ee-11e7-9b01-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1.

³⁰ Future analysis "Governance model for the European Union IT Agency (eu-LISA)" -
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/uuringud/governance_mode_for_the_european_union_it_agency_eu-lisa_final_report.pdf

La valutazione d'impatto ha analizzato diverse opzioni legislative e non legislative. Alcune opzioni sono state scartate in una fase iniziale. La possibilità di creare un'entità giuridica distinta, ad esempio, è stata scartata in quanto tale misura sarebbe sproporzionata rispetto ai compiti limitati che verrebbero affidati all'entità. Anche l'opzione di utilizzare o sviluppare un sistema alternativo è stata scartata, in primo luogo perché l'attuale soluzione e-CODEX si è dimostrata molto efficace ed efficiente nelle procedure per le quali è già in uso ed è lecito attendersi un rendimento sui 24 milioni di EUR investiti nella sua creazione. Inoltre, una soluzione di tipo commerciale solleverebbe problemi di sostenibilità a lungo termine nonché di integrità dei dati, in quanto il proprietario del sistema alternativo potrebbe, in teoria, avere accesso ai dati trasferiti utilizzando tale sistema. La consegna di e-CODEX a uno Stato membro o a un consorzio di Stati membri non può essere presa in considerazione in quanto gli Stati membri hanno chiaramente respinto questa possibilità. La loro preferenza, espressa nelle conclusioni del Consiglio, consiste nel trasferire la responsabilità della gestione operativa di e-CODEX a eu-LISA.

In questo contesto sono state valutate due opzioni rispetto allo scenario di base (in cui non sarebbe stata fornita alcuna gestione operativa permanente, con conseguente scadenza di e-CODEX). Delle due opzioni, la più appropriata è stata la possibilità di cedere e-CODEX a un'agenzia. L'opzione alternativa, ossia fare in modo che la Commissione garantisca la gestione operativa di e-CODEX, è stata ritenuta meno appropriata, in quanto sarebbe più difficile garantire il coinvolgimento degli Stati membri nella governance del sistema. Gli Stati membri ritengono importante che la direzione del sistema rispetti pienamente l'indipendenza delle autorità giudiziarie nazionali. Un'agenzia potrebbe inoltre essere una soluzione più flessibile, che consentirebbe di tenere maggiormente conto dei contributi dei portatori di interessi. Tra le agenzie esistenti, solo eu-LISA ha la richiesta esperienza nella gestione dei sistemi informatici nel settore della giustizia e degli affari interni e dovrebbe pertanto essere incaricata della gestione di e-CODEX.

La valutazione d'impatto ha concluso che l'uso di e-CODEX comporterebbe vantaggi per la digitalizzazione della giustizia, in quanto faciliterebbe e accelererebbe i procedimenti civili e penali transfrontalieri e la cooperazione giudiziaria. Contribuirebbe a migliorare il funzionamento del mercato unico digitale aumentando l'efficienza dei procedimenti transfrontalieri e avrebbe un impatto positivo sulla lotta alla criminalità transfrontaliera facilitando la cooperazione tra le autorità competenti. L'uso del sistema e-CODEX nei procedimenti civili e penali transfrontalieri potrebbe anche contribuire ad aumentare l'efficienza dei tribunali nazionali.

Per quanto riguarda le opzioni per garantire la gestione operativa del sistema e-CODEX, la valutazione d'impatto ha ritenuto che un'agenzia di regolamentazione dell'UE come eu-LISA avrebbe la capacità adeguata a tal fine. L'Agenzia sarà in grado di adattare il sistema e-CODEX alle esigenze tecniche che emergono dagli Stati membri che utilizzano e-CODEX. Ciò consentirebbe di evitare sviluppi asimmetrici a livello nazionale che potrebbero incidere sull'interoperabilità tra i sistemi nazionali degli Stati membri.

Le PMI e le microimprese trarrebbero vantaggio dalla digitalizzazione dei procedimenti civili e penali transfrontalieri agevolata da e-CODEX. La possibilità di adire i tribunali online, ad esempio per le domande di ingiunzione di pagamento europee o le domande nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (se consentito dal diritto nazionale), porterebbe a risparmi derivanti dalla riduzione dei costi postali e da procedure più efficienti e più celeri. Non vi sarebbero costi aggiuntivi per le PMI (o per altri operatori) per l'utilizzo di e-CODEX in una specifica procedura giuridica.

- **Diritti fondamentali**

Il sistema e-CODEX agevolerebbe l'esercizio del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, "Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale", in quanto la comunicazione elettronica e la trasmissione di documenti facilitano e velocizzano il procedimento giudiziario. I portatori di interessi hanno sottolineato che l'articolo 47 garantisce anche il diritto a un giudice imparziale e indipendente e che, per essere conforme a tale articolo, la futura governance e il coordinamento delle attività di e-CODEX ed e-CODEX devono rispettare tale diritto.

Poiché il sistema e-CODEX è un sistema decentralizzato, l'entità incaricata della gestione operativa delle componenti del sistema non procederà all'archiviazione o al trattamento dei dati oltre a quanto necessario per mantenere i contatti con le entità che gestiscono i punti di accesso a e-CODEX. Tali soggetti hanno la responsabilità di istituire e gestire le diverse reti e-CODEX e saranno pertanto gli unici responsabili dei dati personali trasmessi attraverso i rispettivi punti di accesso. A seconda che un punto di accesso sia gestito da un'istituzione, un organo o un'agenzia dell'UE o a livello nazionale, e a seconda delle autorità nazionali che trattano dati personali e a quali fini, si applicheranno il regolamento (UE) n. 2018/1725³¹ o il regolamento generale sulla protezione dei dati o la direttiva 2016/680/UE³².

eu-LISA, come già avviene, deve rispettare il regolamento (UE) 2018/1725 nel trattamento dei dati personali. Per quanto riguarda, in particolare, il compito di apportare ulteriori sviluppi tecnici al sistema, ciò prevede la garanzia che eventuali miglioramenti o nuove versioni dei componenti del software affidati a eu-LISA rispettino i requisiti di sicurezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. L'articolo 10 della presente proposta attribuisce a eu-LISA la responsabilità di svolgere questo compito e di garantire la sicurezza dei dati in generale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

I costi totali per il periodo 2022-2027 ammontano a 9,667 milioni di EUR (costo medio annuo di 1,611 milioni di EUR). Di tale importo, il finanziamento di eu-LISA per lo stesso periodo ammonta a 8,723 milioni di EUR.

I costi comprendono le risorse umane supplementari necessarie per le attività che eu-LISA e la Commissione devono svolgere. Presso eu-LISA, l'assunzione delle risorse interne inizierà a decorrere dal 1° settembre 2022 con due posti di AC per assicurare un passaggio di consegne ordinato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 eu-LISA dovrebbe avere un totale di 2 agenti temporanei e 3 agenti contrattuali, il che garantirà funzioni essenziali per quanto riguarda e-CODEX. Inoltre, la Commissione (direzione generale della Giustizia e dei consumatori) dovrà essere coinvolta nella definizione della governance politica del lavoro di eu-LISA, nel monitoraggio dell'Agenzia e nella

³¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)

³² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

preparazione dei necessari atti di esecuzione previsti dal regolamento. A tal fine è stato iscritto a bilancio un ulteriore posto statutario a partire dal 2022.

La scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente proposta contiene spiegazioni dettagliate sui costi.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'ente che gestisce il sistema e-CODEX continuerà ad esserne responsabile fino a che il passaggio di consegne non sarà correttamente completato. Il passaggio di consegne del sistema a eu-LISA dovrebbe durare non più di 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023. Durante tale periodo, l'entità che gestisce il sistema e-CODEX manterrà la piena responsabilità del sistema e-CODEX. Questo periodo consentirà a eu-LISA di effettuare i preparativi necessari per l'acquisizione del sistema. L'Agenzia dovrebbe assumere il personale necessario e pianificare di conseguenza le attività di appalto.

Due anni dopo che eu-LISA avrà assunto la responsabilità del sistema e-CODEX e successivamente ogni 2 anni, eu-LISA trasmette alla Commissione una relazione completa sulle attività relative all'evoluzione tecnica e al funzionamento del sistema e-CODEX durante il periodo di riferimento, compresa la sua sicurezza. Tali relazioni si baseranno sulle informazioni fornite annualmente dagli Stati membri e dalla Commissione. Esse conterranno l'elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati; un inventario delle procedure transfrontaliere civili e penali mediante il sistema e-CODEX; il grado di digitalizzazione di ciascuna procedura transfrontaliera civile o penale; il numero di messaggi operativi inviati e ricevuti da ciascuno degli altri Stati membri coinvolti in ciascun procedimento civile e penale transfrontaliero; il numero e il tipo di incidenti che incidono sulla sicurezza del sistema e-CODEX.

Tre anni dopo che eu-LISA avrà assunto la responsabilità del sistema e-CODEX e successivamente ogni 4 anni, la Commissione presenta una valutazione globale del sistema e-CODEX, compresa una valutazione dell'applicazione del regolamento, un esame dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi. La prima valutazione dovrebbe comprendere anche una valutazione del funzionamento del consiglio di gestione del programma e dell'opportunità di mantenerlo. Alla luce dei risultati di tale valutazione, la Commissione può intraprendere le azioni future eventualmente necessarie.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento. Il regolamento istituisce il sistema e-CODEX e ne affida la gestione operativa a eu-LISA. Il regolamento stabilisce inoltre le responsabilità della Commissione, degli Stati membri e delle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento. Il regolamento si applica alla trasmissione elettronica di informazioni nell'ambito di procedimenti civili e penali transfrontalieri mediante il sistema e-CODEX, in conformità agli atti giuridici adottati nel settore della cooperazione giudiziaria. L'allegato I contiene un elenco di tali strumenti.

L'articolo 3 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel regolamento.

L'articolo 4 contiene una definizione del sistema e-CODEX e ne stabilisce la composizione, che consiste in un software per punti di accesso (compresi un gateway e un connettore). Inoltre, il

sistema e-CODEX è composto da norme procedurali digitali che rendono possibile l'interconnessione tra i punti di accesso.

L'articolo 5 conferisce alla Commissione il mandato di adottare, entro il 31 dicembre 2022, atti di esecuzione che definiscano i requisiti del livello dei servizi per le attività svolte da eu-LISA. Incarica inoltre la Commissione di definire, mediante atti di esecuzione, le specifiche e le norme tecniche minime, anche in materia di sicurezza, alla base del software incluso nel sistema e-CODEX; i requisiti del livello dei servizi e le altre specifiche tecniche necessarie per le attività che devono essere svolte eu-LISA in conformità all'articolo 6; nonché i termini del passaggio di consegne. Inoltre, la Commissione può anche adottare atti di esecuzione sulle modalità tecniche per l'utilizzo del sistema e-CODEX nelle diverse procedure civili transfrontaliere e penali di cui all'allegato I. Alla Commissione è inoltre affidata la responsabilità di tenere un elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati gestiti da istituzioni, organi o agenzie dell'UE, di notificare a eu-LISA eventuali modifiche di tale elenco e di designare corrispondenti autorizzati a ricevere assistenza per le modalità di utilizzo del sistema e-CODEX.

L'articolo 6 stabilisce le responsabilità di eu-LISA per la gestione operativa del sistema e-CODEX. Attribuisce inoltre a eu-LISA alcuni compiti aggiuntivi per quanto riguarda il sistema e-CODEX e il corrispondente lavoro tecnico in relazione alle componenti di cui all'articolo 4 di cui eu-LISA è responsabile.

L'articolo 7 attribuisce agli Stati membri la responsabilità di tenere un elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati operativi sul loro territorio; di comunicare eventuali modifiche di tale elenco a eu-LISA e di designare i corrispondenti autorizzati a ricevere assistenza sulle modalità di utilizzo del sistema e-CODEX.

L'articolo 8 definisce le responsabilità delle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati, tra cui la responsabilità della sicurezza della configurazione e del funzionamento del punto di accesso, nonché di eventuali danni al medesimo, e di garantire la sicurezza dei dati trasmessi attraverso di esso. Esse saranno inoltre responsabili della raccolta delle informazioni statistiche relative al funzionamento dei punti di accesso.

L'articolo 9 specifica la procedura relativa al passaggio di consegne del sistema e-CODEX dall'entità che gestisce il sistema e-CODEX a eu-LISA, compreso un ruolo di monitoraggio per la Commissione. La prima data proposta per il passaggio di consegne è il 1° luglio 2023, al fine di dare all'agenzia eu-LISA il tempo per svolgere i compiti che le sono già affidati riguardo ai sistemi EES, ETIAS ed ECRIS-TCN, per la modernizzazione del SIS e del VIS e per garantire l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE. Il passaggio di consegne avrà luogo solo dopo che la Commissione avrà dichiarato che il passaggio di consegne è stato correttamente portato a termine. Entro il 31 dicembre 2022 l'entità che gestisce il sistema e-CODEX dovrebbe presentare a eu-LISA un documento per il passaggio di consegne in cui specifica le modalità dettagliate del trasferimento del sistema e-CODEX. Durante tale periodo l'entità che gestisce il sistema e-CODEX mantiene la piena responsabilità di tale sistema e si assicura che nel sistema siano svolte esclusivamente attività di manutenzione correttiva. Il passaggio di consegne comprende le componenti del sistema e-CODEX di cui all'articolo 4, ossia il connettore e le norme procedurali digitali, nonché i pertinenti prodotti di supporto di cui all'allegato II. L'articolo 9 chiarisce inoltre che il passaggio di consegne dovrebbe assicurare anche che tutti i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di utilizzo relativi al sistema e-CODEX e ai pertinenti prodotti di supporto di cui all'allegato II siano trasferiti in modo da consentire a eu-LISA di adempiere alle proprie responsabilità. Tuttavia, per le principali componenti software del sistema, non dovrebbe essere necessario un

trasferimento contrattuale, in quanto il software Domibus è open source e coperto dalla Licenza Pubblica dell'Unione europea (EURL).

L'articolo 10 stabilisce i requisiti relativi alla sicurezza, attribuendo la responsabilità generale della sicurezza del sistema e-CODEX a eu-LISA nello svolgimento dei suoi compiti di gestione operativa. eu-LISA deve garantire che il sistema e-CODEX applichi i principi della sicurezza e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Chiarisce inoltre che la responsabilità della sicurezza dei dati trasmessi attraverso un punto di accesso e-CODEX autorizzato spetta all'entità che gestisce il punto di accesso.

L'articolo 11 stabilisce che eu-LISA deve istituire un gruppo consultivo e-CODEX per assistere nei lavori sul sistema e-CODEX. Il gruppo consultivo e-CODEX fornisce a eu-LISA la consulenza necessaria in relazione al sistema e-CODEX e verifica inoltre lo stato di attuazione negli Stati membri.

L'articolo 12 istituisce un consiglio di gestione del programma per assistere il consiglio di amministrazione di eu-LISA nel garantire l'adeguata gestione del sistema e-CODEX. Tale consiglio di gestione funge da organo intermedio tra i gruppi consultivi e il consiglio di amministrazione di eu-LISA. In particolare, sorveglia le attività relative al passaggio di consegne per garantire l'acquisizione del sistema da parte di eu-LISA nei tempi stabiliti. Il consiglio di gestione garantisce inoltre un'adeguata definizione delle priorità dei lavori sul sistema e-CODEX e funge da mediatore in relazione a potenziali questioni controverse.

L'articolo 13 conferisce a eu-LISA il compito di impartire una formazione relativa all'utilizzo tecnico del sistema e-CODEX.

L'articolo 14 specifica le informazioni che gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a fornire a eu-LISA: un elenco delle procedure transfrontaliere civili e penali per le quali utilizzano il sistema e-CODEX; la misura in cui il sistema e-CODEX può essere utilizzato per ciascuna di tali procedure; il numero di messaggi operativi inviati e ricevuti da ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato attivo nel loro territorio; il numero e il tipo di incidenti riscontrati dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati nel territorio dello Stato e che hanno un impatto sulla sicurezza del sistema e-CODEX.

L'articolo 15 stabilisce le norme in materia di monitoraggio e relazioni. Ogni due anni eu-LISA trasmette alla Commissione una relazione sul sistema e-CODEX, sulla base dei dati ricevuti dagli Stati membri. Inoltre, la Commissione presenta una relazione sul sistema e-CODEX tre anni dopo il passaggio di consegne e successivamente ogni quattro anni.

L'articolo 16 disciplina le modifiche del regolamento (UE) 2018/1726 per tenere conto delle nuove responsabilità e dei nuovi compiti di eu-LISA in relazione al sistema e-CODEX.

L'articolo 17 definisce la procedura di comitato da utilizzare, sulla base di una disposizione standard.

L'articolo 18 stabilisce che i costi sostenuti per la gestione operativa del sistema e-CODEX sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Gli Stati membri sosterranno invece i costi relativi al mantenimento di un elenco di punti di accesso e-CODEX autorizzati a livello nazionale nonché i costi per la designazione dei corrispondenti e CODEX a norma dell'articolo 7. I costi per l'istituzione e il funzionamento del sistema e-CODEX a livello nazionale a norma dell'articolo 8 saranno a carico delle entità che gestiscono i punti di accesso e-CODEX autorizzati.

L'articolo 19 dispone che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'allegato I elenca gli atti giuridici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

L'allegato II elenca il software di supporto da consegnare a eu-LISA a norma dell'articolo 9.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Assicurare un accesso effettivo dei cittadini e delle imprese alla giustizia e facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sono tra i principali obiettivi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE sancito dal titolo V del trattato.
- (2) È quindi importante sviluppare canali adeguati per assicurare che i sistemi giudiziari possano cooperare efficacemente in modo digitale. È pertanto essenziale istituire uno strumento informatico a livello di Unione che consenta lo scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi ai casi in modo rapido, diretto, interoperabile, affidabile e sicuro. Tale sistema, che consente ai cittadini e alle imprese di scambiare documenti e prove in formato digitale con le autorità giudiziarie o altre autorità competenti, se previsto dal diritto nazionale o dell'Unione, dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso alla giustizia.
- (3) Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi ai casi, senza sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi *back-end* esistenti già istituiti negli Stati membri. Il principale strumento ad oggi sviluppato è la comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea (sistema e-CODEX) (*e-Justice Communication via Online Data Exchange*).
- (4) Il sistema e-CODEX è uno strumento concepito specificamente per facilitare lo scambio elettronico transfrontaliero di messaggi nel settore della giustizia. Nel contesto di una maggiore digitalizzazione dei procedimenti in materia civile e penale, l'obiettivo del sistema e-CODEX è migliorare l'efficienza della comunicazione transfrontaliera tra le autorità competenti e facilitare l'accesso alla giustizia per i cittadini e le imprese. Fino ad oggi la gestione è stata affidata a un consorzio di Stati membri e organizzazioni con finanziamenti a titolo dei programmi dell'Unione.

- (5) Il sistema e-CODEX si compone di due elementi software: il software del gateway Domibus, per lo scambio di messaggi con altri gateway, e il software del connettore Domibus, che fornisce una serie di funzionalità relative alla trasmissione di messaggi tra sistemi nazionali. Il gateway si basa sull'elemento eDelivery della cui manutenzione si occupa la Commissione, mentre la gestione operativa del connettore è svolta da un consorzio di Stati membri e organizzazioni con finanziamenti a titolo dei programmi dell'Unione (l'entità che gestisce il sistema e-CODEX). Il software del connettore fornisce funzioni quali la verifica delle firme elettroniche tramite una biblioteca di sicurezza e l'avviso di ricevimento. Inoltre l'entità che gestisce il sistema e-CODEX ha sviluppato modelli per i moduli digitali da utilizzare nelle specifiche procedure civili e penali per le quali ha pilotato il sistema e-CODEX.
- (6) Data l'importanza del sistema e-CODEX per gli scambi transfrontalieri nel settore della giustizia nell'Unione, dovrebbe esistere un quadro giuridico sostenibile dell'Unione che istituisca il sistema e-CODEX e preveda norme relative al suo funzionamento e al suo sviluppo. Tale quadro giuridico dovrebbe definire e inquadrare chiaramente le componenti del sistema e-CODEX al fine di garantirne la sostenibilità tecnica. Il sistema dovrebbe definire le componenti informatiche di un punto di accesso, che dovrebbero consistere in un gateway, per una comunicazione sicura con altri gateway identificati, e in un connettore, per facilitare lo scambio di messaggi. Dovrebbe inoltre includere norme procedurali digitali consistenti nei modelli di processo operativo e nei modelli che definiscono il formato elettronico dei documenti utilizzati nell'ambito di quelle procedure per favorire l'uso dei punti di accesso e-CODEX per le procedure giuridiche previste dagli atti giuridici adottati nel settore della cooperazione giudiziaria e per consentire lo scambio di informazioni tra i punti di accesso.
- (7) Poiché è necessario assicurare la sostenibilità a lungo termine del sistema e-CODEX e della sua governance, tenendo conto al tempo stesso dell'indipendenza delle autorità giudiziarie nazionali, è opportuno designare un'entità adatta alla gestione operativa del sistema.
- (8) L'entità più adatta alla gestione operativa del sistema è un'agenzia, in quanto la sua struttura di governance consente il coinvolgimento degli Stati membri nella gestione operativa del sistema attraverso la partecipazione ai gruppi consultivi, ai consigli di gestione del programma e al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio³³, ha maturato un'esperienza pertinente nella gestione dei sistemi IT su larga scala. A eu-LISA dovrebbe pertanto essere affidata la gestione operativa del sistema e-CODEX. È inoltre necessario adeguare l'attuale struttura di governance di eu-LISA adeguando le responsabilità del consiglio di amministrazione e istituendo un gruppo consultivo e-CODEX. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1726. Dovrebbe inoltre essere istituito uno specifico consiglio di gestione del programma.

³³ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

- (9) A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1726, il consiglio di amministrazione di eu-LISA ha il compito di assicurare che tutte le decisioni e le azioni dell'Agenzia che incidono sui sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispettino il principio di indipendenza della magistratura. La struttura di governance dell'Agenzia e il sistema di finanziamento sono un'ulteriore garanzia del rispetto di tale principio. È inoltre importante coinvolgere le professioni giuridiche e gli altri portatori di interessi nella governance del sistema e-CODEX attraverso il consiglio di gestione del programma.
- (10) Visti i compiti prioritari di eu-LISA di sviluppare e gestire il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), il sistema d'informazione Schengen riveduto (SIS), il sistema di informazione visti (VIS) e Eurodac, nonché il compito strategico di istituire un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, eu-LISA non dovrebbe assumere la responsabilità del sistema e-CODEX prima del 1° luglio 2023.
- (11) Il sistema e-CODEX può essere utilizzato nei procedimenti civili e penali transfrontalieri. Tuttavia, data la sua natura *open source*, potrebbe essere utilizzato anche in altre situazioni. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a nessun uso del sistema e-CODEX che non si basi sugli atti giuridici elencati nell'allegato I.
- (12) eu-LISA dovrebbe essere responsabile delle componenti del sistema e-CODEX, fatta eccezione per la gestione operativa del software del gateway Domibus in quanto tale software è attualmente fornito su base intersettoriale dalla Commissione nell'ambito dell'elemento eDelivery. eu-LISA dovrebbe assumersi la piena responsabilità della gestione operativa del software del connettore Domibus e delle norme procedurali digitali dall'entità che gestisce il sistema e-CODEX. Dato che il gateway Domibus e il connettore Domibus sono componenti integranti di e-Codex, eu-LISA dovrebbe garantire la compatibilità del connettore con l'ultima versione del gateway. A tal fine la Commissione dovrebbe includere eu-LISA nel pertinente organo di governance dell'elemento eDelivery dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (13) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. Gli atti di esecuzione adottati in tale quadro dovrebbero stabilire: le specifiche e le norme tecniche minime, anche in materia di sicurezza, su cui si basano le componenti del sistema e-CODEX; i requisiti del livello dei servizi per le attività svolte da eu-LISA, come pure altre specifiche tecniche relative a tali attività; nonché le modalità del passaggio di consegne. Gli atti di esecuzione potrebbero inoltre stabilire le modalità tecniche che favoriscano l'uso del sistema e-CODEX nelle procedure nel settore della cooperazione giudiziaria.
- (14) È opportuno stabilire le responsabilità specifiche di eu-LISA in relazione alla gestione operativa del sistema e-CODEX.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero tenere un elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati che operano nel loro territorio e comunicarli a eu-LISA al fine di consentire

³⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

l'interazione tra essi nel contesto delle procedure opportune. La Commissione dovrebbe mantenere un elenco analogo dei punti di accesso e-CODEX autorizzati gestiti dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione per lo stesso motivo. Le entità che gestiscono i punti di accesso a livello nazionale possono essere autorità pubbliche, organizzazioni che rappresentano operatori della giustizia o imprese private. Tenendo presente la natura decentrata del sistema e-CODEX, mentre eu-LISA dovrebbe assicurarne la gestione operativa, la responsabilità dell'istituzione e del funzionamento dei suoi punti di accesso autorizzati dovrebbe spettare esclusivamente alle entità che gestiscono i punti di accesso pertinenti.- Le entità che gestiscono il punto di accesso e-CODEX autorizzato dovrebbero assumersi la responsabilità di eventuali danni derivanti dal funzionamento del punto di accesso e-CODEX autorizzato.

- (16) I sistemi nazionali interconnessi attraverso il sistema e-CODEX dovrebbero consentire di monitorarne l'efficienza e l'efficacia fornendo un meccanismo per monitorare le realizzazioni, i risultati e gli impatti degli strumenti che consentono la trasmissione di dati elettronici nell'ambito di procedimenti penali e civili transfrontalieri nell'Unione. I sistemi collegati ai punti di accesso e-CODEX autorizzati dovrebbero pertanto essere in grado di raccogliere e conservare sistematicamente dati completi sull'uso dei procedimenti civili e penali transfrontalieri conformemente alle pertinenti disposizioni degli atti giuridici elencati nell'allegato I. Ciò dovrebbe non solo alleggerire il lavoro degli Stati membri nella raccolta dei dati pertinenti e assicurare la responsabilità reciproca e la trasparenza, ma anche agevolare notevolmente il monitoraggio ex post degli atti giuridici adottati nel settore della cooperazione civile e penale da parte della Commissione. Le informazioni raccolte dovrebbero contenere solo dati aggregati e non dovrebbero costituire dati personali.
- (17) eu-LISA dovrebbe mantenere un livello elevato di sicurezza nello svolgere i propri compiti. Nel realizzare ulteriori sviluppi tecnici del software, eu-LISA dovrebbe attuare i principi della sicurezza fin dalla progettazione e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Le entità che gestiscono il punto di accesso e-CODEX autorizzato dovrebbero assumersi la responsabilità della sicurezza dei dati trasmessi attraverso i loro punti di accesso.
- (18) Qualora debbano essere trattate informazioni classificate utilizzando il sistema e-CODEX, il sistema dovrebbe essere accreditato conformemente alle norme di eu-LISA sulla sicurezza delle informazioni.
- (19) Al fine di consentire a eu-LISA di preparare adeguatamente l'acquisizione, l'entità che gestisce il sistema e-CODEX dovrebbe elaborare, entro il 31 dicembre 2022, un documento per il passaggio di consegne che stabilisca le modalità dettagliate per il trasferimento del sistema e-CODEX, compresi i criteri per il buon esito della procedura del passaggio di consegne e il suo completamento, conformemente agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento. Il documento per il passaggio di consegne dovrebbe includere le componenti del sistema e-CODEX, tra cui il gateway, il connettore e le norme procedurali digitali, nonché i pertinenti prodotti di supporto. La Commissione dovrebbe monitorare il passaggio di consegne al fine di garantirne la conformità agli atti di esecuzione e al relativo documento, e il passaggio dovrebbe aver luogo solo dopo che la Commissione avrà dichiarato che il processo è stato completato con successo. Dopo la presentazione del documento per il passaggio di consegne e fino all'avvenuto trasferimento del sistema e-CODEX a eu-LISA, l'entità che gestisce il sistema e-CODEX non dovrebbe fornire

alcuna nuova versione, ma soltanto garantire le attività di manutenzione correttive del sistema.

- (20) Il passaggio di consegne dovrebbe inoltre assicurare che tutti i diritti di proprietà intellettuale o i diritti d'uso relativi al sistema e-CODEX e ai pertinenti prodotti di supporto siano trasferiti in modo da consentire a eu-LISA di adempiere alle proprie responsabilità a norma del presente regolamento. Tuttavia, per le principali componenti software del sistema, non dovrebbe essere necessario un trasferimento contrattuale in quanto il software Domibus è open source e coperto dalla Licenza Pubblica dell'Unione europea (EUPL).
- (21) Affinché la Commissione possa valutare periodicamente il sistema e-CODEX, eu-LISA dovrebbe riferire alla Commissione ogni due anni in merito alla sua evoluzione tecnica e al suo funzionamento tecnico. Per alimentare tale relazione, gli Stati membri dovrebbero fornire a eu-LISA le informazioni pertinenti relative ai punti di accesso gestiti nel loro territorio e la Commissione dovrebbe fornire informazioni analoghe relative ai punti di accesso gestiti dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione.
- (22) Il presente regolamento non dovrebbe fornire alcuna base giuridica specifica per il trattamento dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ si applicano al trattamento dei dati personali effettuato dai punti di accesso e-CODEX, gestiti da punti di accesso e-CODEX autorizzati stabiliti nel territorio degli Stati membri a norma del presente regolamento.
- (23) Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalle istituzioni, dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione a norma del presente regolamento.
- (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (25) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento

³⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³⁶ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

³⁷ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

[oppure]

- (26) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (27) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere il ...³⁸,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un sistema informatico decentralizzato per le comunicazioni transfrontaliere al fine di facilitare la trasmissione di documenti, richieste, formulari giuridici, prove o altre informazioni in modo sicuro e affidabile nei procedimenti civili e penali transfrontalieri (*e-Justice Communication via Online Data Exchange* - comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea - sistema e-CODEX).

Esso stabilisce norme in relazione ai seguenti aspetti:

- (a) la definizione e la composizione del sistema e-CODEX;
- (b) la gestione operativa del sistema e-CODEX da parte dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA);
- (c) le responsabilità della Commissione, degli Stati membri e delle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla trasmissione elettronica di informazioni nell'ambito di procedimenti civili e penali transfrontalieri mediante il sistema e-CODEX in conformità agli atti giuridici adottati nel settore della cooperazione giudiziaria elencati nell'allegato I.

³⁸

GU ...

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (d) "punto di accesso e-CODEX": il software del punto di accesso installato in un'infrastruttura hardware in grado di trasmettere informazioni ad altri punti di accesso e-CODEX e riceverne dagli stessi in modo sicuro;
- (e) "punto di accesso e-CODEX autorizzato": un punto di accesso e-CODEX che è stato notificato a eu-LISA in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, o all'articolo 7, paragrafo 1, e che gestisce una norma procedurale digitale di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
- (f) "entità che gestisce un punto di accesso autorizzato e-CODEX": un'istituzione, un organo o un'agenzia dell'Unione, un'autorità pubblica nazionale o una persona giuridica che gestisce un punto di accesso autorizzato e-CODEX;
- (g) "sistema connesso": un sistema informatico collegato a un punto di accesso e-CODEX al fine di comunicare con altri punti di accesso e-CODEX;
- (h) "piattaforma centrale di prova": un punto di accesso e-CODEX utilizzato esclusivamente a fini di prova, che fornisce una serie di funzioni che possono essere utilizzate dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati per verificare il corretto funzionamento dei rispettivi punti di accesso e il corretto utilizzo delle norme procedurali digitali e-CODEX nei sistemi collegati a tali punti di accesso;
- (i) "modello di processo operativo": una rappresentazione grafica e testuale del modello concettuale di attività o compiti diversi, strutturati e correlati e dei pertinenti modelli di dati, nonché della sequenza in cui le attività o i compiti devono essere eseguiti per consentire un'interazione significativa tra due o più parti;
- (j) "gestione operativa": tutti i compiti necessari per assicurare il funzionamento del sistema e-CODEX in conformità al presente regolamento.

CAPO 2
Composizione, funzioni e responsabilità in relazione al sistema e-CODEX

Articolo 4
Composizione del sistema e-CODEX

1. Il sistema e-CODEX si compone di un punto di accesso e-CODEX e di norme procedurali digitali.
2. Il punto di accesso e-CODEX è si compone di:
 - (a) un gateway costituito da un software, basato su una serie comune di protocolli, che consente lo scambio sicuro di informazioni attraverso una rete di telecomunicazioni con altri gateway che utilizzano la stessa serie comune di protocolli;

- (b) un connettore che consente di collegare i sistemi connessi al gateway di cui alla lettera a) e che consiste in un software, basato su una serie comune di protocolli aperti, che permette di:
 - i) strutturare, registrare e collegare messaggi;
 - ii) verificarne la veridicità e l'autenticità;
 - iii) creare prove e la relativa marca temporale del ricevimento dei messaggi scambiati.
- 3. Una norma procedurale digitale consiste nei modelli di processo operativo e nei modelli che definiscono il formato elettronico dei documenti utilizzati nell'ambito delle procedure stabilite dagli atti giuridici di cui all'allegato I.

Articolo 5
Responsabilità della Commissione

- 4. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:
 - (c) le specifiche e le norme tecniche minime, incluso in materia di sicurezza, alla base delle componenti del sistema e-CODEX di cui all'articolo 4;
 - (d) i requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA in conformità all'articolo 6, come pure altre specifiche tecniche necessarie relative a tali attività;
 - (e) le modalità specifiche della procedura di passaggio di consegne di cui all'articolo 9.
- 5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche dettagliate in relazione alle norme procedurali digitali di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
- 6. Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
- 7. La Commissione mantiene un elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati gestiti dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione e delle procedure civili e penali transfrontaliere, come pure dei formulari che ciascun punto di accesso è autorizzato a utilizzare. La Commissione comunica senza indugio le modifiche a eu-LISA, fatta salva la comunicazione annuale di cui all'articolo 14.
- 8. La Commissione designa fino a un massimo di cinque corrispondenti e-CODEX. Soltanto i corrispondenti e-CODEX possono chiedere e ricevere l'assistenza tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), da eu-LISA in relazione al sistema e-CODEX gestito dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione.

Articolo 6
Responsabilità di eu-LISA

- 9. eu-LISA è responsabile della gestione operativa delle componenti del sistema e-CODEX di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, e del software di supporto di cui all'allegato II.
- 10. La gestione operativa del sistema e-CODEX consiste in particolare nei seguenti aspetti:

- (f) sviluppo, manutenzione, correzione di bug e distribuzione ai punti di accesso e-CODEX autorizzati del software di cui al paragrafo 1;
 - (g) sviluppo, manutenzione, distribuzione e aggiornamento di tutta la documentazione relativa alle componenti del sistema e-CODEX e al software di supporto, di cui al paragrafo 1, ai punti di accesso e-CODEX autorizzati;
 - (h) sviluppo, manutenzione, aggiornamento e distribuzione ai punti di accesso e-CODEX autorizzati di un file di configurazione contenente un elenco completo dei punti di accesso e-CODEX autorizzati, compresi le procedure e i formulari che ciascuno di tali punti di accesso è autorizzato a utilizzare;
 - (i) modifiche tecniche di e-CODEX e aggiunta di nuove funzionalità, pubblicate come nuove versioni di e-CODEX, per tenere conto di nuovi requisiti stabiliti dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o dal gruppo consultivo e-CODEX;
 - (j) sostegno e coordinamento delle attività di prova, tra cui la connettività, in relazione ai punti di accesso e-CODEX autorizzati;
 - (k) assistenza tecnica ai corrispondenti e-CODEX in relazione al sistema e-CODEX;
 - (l) manutenzione e distribuzione ai punti di accesso e-CODEX autorizzati dei modelli di processo operativo, dei modelli che definiscono il formato elettronico dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e della raccolta predefinita dei modelli di dati sottostante;
 - (m) pubblicazione sul sito web di eu-LISA di un elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati che sono stati notificati a eu-LISA e delle procedure civili e penali transfrontaliere che ciascuno di tali punti di accesso è autorizzato a utilizzare;
 - (n) risposta alle richieste di consulenza e assistenza tecnica da parte dei servizi della Commissione nel contesto della preparazione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
 - (o) preparazione e distribuzione ai punti di accesso e-CODEX autorizzati di nuovi modelli di processo operativo e di modelli che definiscono il formato elettronico dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, anche mediante l'organizzazione e la gestione di seminari con i corrispondenti e-CODEX.
11. A eu-LISA sono assegnati i seguenti compiti supplementari:
- (p) fornitura, gestione e manutenzione dell'infrastruttura informatica hardware e software necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti nei siti tecnici di eu-LISA;
 - (q) fornitura, gestione e manutenzione di una piattaforma centrale di prova;
 - (r) attività di informazione su e-CODEX destinate al grande pubblico tramite Internet mediante una serie di canali di comunicazione su vasta scala, quali siti web o piattaforme dei social media;
 - (s) preparazione, aggiornamento e diffusione online di informazioni di tipo non tecnico relative al sistema e-CODEX e alle attività svolte da eu-LISA.
12. A richiesta eu-LISA mette a disposizione risorse durante l'orario di lavoro per garantire un punto di contatto unico al quale i punti di accesso e-CODEX autorizzati

possono rivolgersi per comunicare problemi relativi alla sicurezza. A seguito di tali notifiche eu-LISA analizza il problema di sicurezza e, se necessario, informa i punti di accesso e-CODEX autorizzati interessati da tale problema.

Articolo 7

Responsabilità degli Stati membri

13. Gli Stati membri mantengono un elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati operativi sul loro territorio e delle procedure civili e penali transfrontaliere come pure dei formulari che ciascun punto di accesso è autorizzato a utilizzare. Essi comunicano senza indugio le modifiche a eu-LISA, fatta salva la comunicazione annuale di cui all'articolo 14.
14. Ogni Stato membro designa fino a un massimo di cinque corrispondenti e-CODEX. Solo i corrispondenti hanno titolo a richiedere e ricevere l'assistenza tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f).

Articolo 8

Responsabilità delle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati

15. L'entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato è responsabile della sicurezza della configurazione e del funzionamento. Tale responsabilità comprende i necessari adattamenti del connettore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), per renderlo compatibile con qualsiasi sistema connesso, ed eventuali altri adattamenti necessari dei suoi sistemi connessi.
16. L'entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato provvede a che nei suoi sistemi connessi sia presente un meccanismo che permette la raccolta dei dati pertinenti sull'uso di procedure transfrontaliere civili e penali conformemente alle pertinenti disposizioni degli atti giuridici di cui all'allegato I.
17. La responsabilità di eventuali danni derivanti dal funzionamento di un punto di accesso e-CODEX autorizzato e di eventuali sistemi connessi è a carico dell'entità che gestisce tale punto di accesso e-CODEX autorizzato.

Articolo 9

Passaggio di consegne

18. Entro il 31 dicembre 2022 l'entità che gestisce il sistema e-CODEX presenta a eu-LISA un documento comune per il passaggio di consegne in cui specifica le modalità dettagliate del trasferimento del sistema e-CODEX, compresi i criteri per un corretto passaggio di consegne e completamento e la relativa documentazione, come stabilito dagli atti di esecuzione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), comprese le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale e di diritti di utilizzo relativi al sistema e-CODEX e il software di supporto elencato nell'allegato II che consentono a eu-LISA di adempiere alle proprie responsabilità in conformità all'articolo 6.
19. Il passaggio di consegne tra l'entità che gestisce il sistema e-CODEX ed eu-LISA ha luogo in un lasso di tempo non superiore a sei mesi dalla consegna del documento sul passaggio di consegne di cui al paragrafo 1. Durante tale periodo l'entità che gestisce il sistema e-CODEX mantiene la piena responsabilità di tale sistema e si assicura che nel sistema siano svolte esclusivamente attività di manutenzione correttiva e che non

sia apportata alcuna modifica allo stesso. In particolare essa non rilascia alcuna nuova versione del sistema e-CODEX.

20. La Commissione attua un monitoraggio del passaggio di consegne per garantire la corretta attuazione delle modalità dettagliate della procedura da parte dell'entità che gestisce il sistema e-CODEX e da eu-LISA sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1.
21. eu-LISA assume la responsabilità del sistema e-CODEX alla data in cui la Commissione dichiara che la procedura del passaggio di consegne, di cui al paragrafo 2, è stata correttamente completata e comunque non prima del 1° luglio 2023.

Articolo 10

Sicurezza

22. Una volta completato il trasferimento di e-CODEX, eu-LISA è responsabile del mantenimento di un elevato livello di sicurezza nell'esecuzione dei suoi compiti, compresa la sicurezza dell'infrastruttura informatica hardware e software, di cui all'articolo 6, paragrafo 3. In particolare eu-LISA si assicura che sia istituito e mantenuto un piano di sicurezza e-CODEX e che il sistema sia gestito conformemente a tale piano, tenendo conto della classificazione delle informazioni trattate in e-CODEX e delle informazioni sulle norme di sicurezza di eu-LISA. Il piano deve prevedere ispezioni e audit di sicurezza periodici, comprese valutazioni della sicurezza del software del sistema e-CODEX, con la partecipazione delle entità che gestiscono un punto di accesso e-CODEX.
23. Nell'espletare le sue responsabilità eu-LISA applica i principi della sicurezza fin dalla progettazione e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Le informazioni classificate non sono trasmesse tramite e-CODEX, a meno che eu-LISA accrediti il sistema e che le competenti autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri accreditino i punti di accesso.
24. L'entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato ha la responsabilità esclusiva della sicurezza di tale punto di accesso, compresa la sicurezza dei dati trasmessi attraverso lo stesso.

Tale entità notifica senza indugio eventuali problemi di sicurezza a eu-LISA e allo Stato membro che mantiene l'elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati in cui figura tale punto di accesso o alla Commissione, nel caso di un punto di accesso gestito da un'istituzione, un organo o un'agenzia dell'Unione.

eu-LISA elabora norme di sicurezza e orientamenti relativi ai punti di accesso e-CODEX. L'entità che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato fornisce a eu-LISA dichiarazioni comprovanti la conformità alle norme in materia di sicurezza dei punti di accesso e-CODEX. Tali dichiarazioni sono aggiornate su base annuale o ogniqualvolta sia necessario apportarvi un cambiamento.

Articolo 11

Gruppo consultivo e-CODEX

25. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il gruppo consultivo e-CODEX, istituito a norma dell'articolo 27, lettera d *quater*), del regolamento (UE) 2018/1726, fornisce a eu-LISA la consulenza necessaria in relazione al sistema e-CODEX, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione

annuale di attività. Il gruppo verifica inoltre lo stato di attuazione negli Stati membri. Il gruppo consultivo è informato di tutte le questioni di sicurezza.

26. Durante la procedura del passaggio di consegne, il gruppo consultivo e-CODEX si riunisce regolarmente, con cadenza almeno bimensile, fino al completamento di tale procedura.
27. Dopo ogni riunione il gruppo consultivo e-CODEX riferisce al consiglio di gestione del programma. Il gruppo fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato dell'attuazione negli Stati membri.
28. Il gruppo consultivo e-CODEX coinvolge nel suo operato le organizzazioni professionali e altri portatori di interessi che partecipavano alla gestione del sistema e-CODEX al momento del passaggio di consegne.

Articolo 12

Consiglio di gestione del programma

29. Entro il 1° gennaio 2023 il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma e-CODEX composto da dieci membri.
30. Il consiglio di gestione del programma è costituito da otto membri nominati dal consiglio di amministrazione, dal presidente del gruppo consultivo di cui all'articolo 11 e da un membro nominato dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione si assicura che i membri da esso nominati nel consiglio di gestione del programma dispongano dell'esperienza e delle competenze necessarie in relazione al sistema e-CODEX.
31. eu-LISA partecipa ai lavori del consiglio di gestione del programma. A tal fine, rappresentanti di eu-LISA prendono parte alle riunioni del consiglio di gestione del programma allo scopo di riferire in merito ai lavori relativi al sistema e-CODEX e a eventuali altri lavori e attività correlati.
32. Il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta a trimestre e più spesso se necessario. Esso garantisce l'adeguata gestione del sistema e-CODEX, in particolare durante la fase del passaggio di consegne e per quanto riguarda l'attuazione degli atti adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Il consiglio di gestione del programma presenta regolarmente, e se possibile ogni due mesi, relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sull'avanzamento del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione.
33. Il consiglio di gestione del programma stabilisce il suo regolamento interno, che comprende in particolare disposizioni concernenti:
 - (t) la scelta del presidente;
 - (u) i luoghi di riunione;
 - (v) la preparazione delle riunioni;
 - (w) la partecipazione di esperti alle riunioni, compresi le organizzazioni professionali e altri portatori di interessi che partecipavano alla gestione del sistema e-CODEX al momento del passaggio di consegne;
 - (x) i piani di comunicazione atti a garantire che i membri non partecipanti del consiglio di amministrazione siano tenuti pienamente informati.

34. La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato dagli atti giuridici elencati nell'allegato I e che utilizza e-CODEX nell'ambito di applicazione degli stessi, oltre che pienamente vincolato dagli atti giuridici che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di tutti i sistemi informatici su larga scala gestiti da eu-LISA.
35. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di eu-LISA. L'articolo 10 del regolamento interno di eu-LISA si applica *mutatis mutandis*.
36. Il segretariato del consiglio di gestione del programma è assicurato da eu-LISA.

Articolo 13 Formazione

eu-LISA è responsabile della formazione relativa all'utilizzo tecnico del sistema e-CODEX conformemente al regolamento (UE) 2018/1726, compresa la fornitura di materiale formativo online.

Articolo 14 Notifiche

37. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al trasferimento del sistema e-CODEX a eu-LISA, gli Stati membri comunicano a eu-LISA le seguenti informazioni:
 - (y) l'elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati attivi nel loro territorio e le procedure civili e penali transfrontaliere come pure i formulari che ciascun punto di accesso e-CODEX è autorizzato a utilizzare, come indicato all'articolo 7, paragrafo 1;
 - (z) un elenco delle procedure transfrontaliere civili e penali per le quali utilizzano il sistema e-CODEX, specificando in che misura il sistema e-CODEX può essere utilizzato per ciascuna di tali procedure;
 - (aa) il numero di messaggi inviati e ricevuti da ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato attivo nel loro territorio, raggruppati per corrispondente punto di accesso e-CODEX autorizzato e procedura transfrontaliera civile e penale;
 - (bb) il numero e il tipo di incidenti riscontrati dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati nel territorio dello Stato membro e che hanno un impatto sulla sicurezza del sistema e-CODEX.
38. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo al trasferimento del sistema e-CODEX a eu-LISA, la Commissione comunica a eu-LISA le seguenti informazioni:
 - (cc) l'elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati gestiti da istituzioni, organi o agenzie dell'Unione e le procedure civili e penali transfrontaliere come pure i formulari che ciascun punto di accesso e-CODEX è autorizzato a utilizzare, come indicato all'articolo 5, paragrafo 4;
 - (dd) un elenco delle procedure transfrontaliere civili e penali per le quali utilizzano il sistema e-CODEX, specificando in che misura il sistema e-CODEX può essere utilizzato per ciascuna di tali procedure;
 - (ee) il numero di messaggi inviati e ricevuti da ciascun punto di accesso e-CODEX autorizzato gestito da istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, raggruppati per

- corrispondente punto di accesso e-CODEX autorizzato e procedura transfrontaliera civile e penale;
- (ff) il numero e il tipo di incidenti riscontrati dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX che fanno capo a istituzioni, organi o agenzie dell'Unione e che hanno un impatto sulla sicurezza del sistema e-CODEX.

Articolo 15
Monitoraggio e relazioni

39. eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico e sull'uso del sistema e-CODEX, inclusa la sicurezza, per la prima volta due anni dopo il passaggio di e-CODEX a eu-LISA e successivamente ogni due anni.
40. eu-LISA procede al consolidamento dei dati ricevuti dalla Commissione e dagli Stati membri a norma dell'articolo 14 e fornisce i seguenti indicatori nell'ambito della relazione di cui al paragrafo 1:
- (gg) l'elenco e il numero delle procedure transfrontaliere civili e penali per le quali è stato utilizzato il sistema e-CODEX durante il periodo di riferimento;
- (hh) il numero di punti di accesso e-CODEX autorizzati per ciascuno Stato membro e ciascuna procedura civile e penale;
- (ii) le fasi delle procedure transfrontaliere civili e penali per le quali può essere utilizzato il sistema e-CODEX per ciascuno Stato membro;
- (jj) il numero di messaggi inviati attraverso il sistema per ogni procedura civile e penale tra ciascuno dei punti di accesso e-CODEX autorizzati;
- (kk) il numero e il tipo di incidenti che incidono sulla sicurezza del sistema e-CODEX e le informazioni sulla conformità al piano di sicurezza e-CODEX.
41. La Commissione elabora una valutazione globale del sistema e-CODEX per la prima volta tre anni dopo il passaggio di e-CODEX a eu-LISA e successivamente ogni quattro anni. Essa comprende una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e un esame dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e può proporre eventuali azioni future. Al momento della prima valutazione la Commissione riesamina inoltre il ruolo del consiglio di gestione del programma e il suo mantenimento. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 16
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726

Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:

- (2) all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 4 *bis*:
- "4 *bis*. L'Agenzia è responsabile della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa, compresi gli sviluppi tecnici, del sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX)";
- (3) È inserito il seguente articolo 8 *ter*:

"Articolo 8 *ter*

Compiti relativi al sistema e-CODEX

Con riguardo al sistema e-CODEX, l'Agenzia svolge:

- (a) i compiti attribuiti all'Agenzia conformemente al regolamento (UE) XXX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- (b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del sistema e-CODEX, compresa la fornitura di materiale didattico online.

* relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX), e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L ...).";

(4) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell'EES, dell'ETIAS, di DubliNet, di ECRIS-TCN, di e-CODEX e di altri sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1, paragrafo 5.";

(5) all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

"ff) adotta relazioni sul funzionamento tecnico:

- i) del SIS in conformità dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio* e dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio**;
- ii) del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI;
- iii) dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;
- iv) dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240;
- v) dell'ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS in conformità dell'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio***;
- vi) delle componenti dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;
- vii) del sistema e-CODEX in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX del 20XX [*il presente regolamento*]

* Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che

modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

** Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione. (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.)

*** Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).";

(b) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:

"mm) provvede alla pubblicazione annuale:

- i) dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS in conformità dell'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862, nonché dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS (N.SIS) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862;
- ii) dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;
- iii) dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240;
- iv) dell'elenco delle autorità centrali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816;
- v) dell'elenco delle autorità di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;
- vi) dell'elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) XXX del 20XX [relativo al sistema e-CODEX – il presente regolamento];";

(6) all'articolo 27, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera d *quater*):

"d *quater*) gruppo consultivo e-CODEX;".

CAPO 3

Disposizioni finali

Articolo 17

Procedura di comitato

42. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
43. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Costi

44. I costi sostenuti nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 6 sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
45. I costi relativi ai compiti di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 sono sostenuti rispettivamente dagli Stati membri e dalle entità che gestiscono punti di accesso e-CODEX autorizzati.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX), e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori, nella giustizia, nei diritti e valori

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³⁹

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

L'obiettivo della presente proposta legislativa è istituire il sistema e-CODEX e affidare a eu-LISA ("l'Agenzia") la sua gestione operativa e gli ulteriori sviluppi tecnici del sistema nell'ambito delle responsabilità dell'Agenzia, di cui all'articolo 6.

Il sistema e-CODEX è stato sviluppato tra il 2010 e il 2016 da 21 Stati membri con la partecipazione di altri paesi/territori e organizzazioni. Il costo totale per lo sviluppo del progetto è ammontato a circa 24 milioni di EUR, di cui il 50 % finanziato da sovvenzioni dell'UE e il 50 % dagli Stati membri partecipanti. Ulteriori 2 milioni di EUR sono stati assegnati per la manutenzione di e-CODEX tra il 2016 e il 2018 (progetto Me-CODEX) e altri 3 milioni di EUR sono stati messi a disposizione mediante una sovvenzione per la manutenzione del sistema tra il 2019 e il 2021 (progetto Me-CODEX II). Il trasferimento di e-CODEX a eu-LISA è previsto per la prima metà del 2023. Sarà pertanto necessario un ulteriore progetto per coprire le esigenze di manutenzione del sistema nel periodo 2021-2023.

Il sistema, in cui ogni Stato membro gestisce uno o più punti di accesso e-CODEX, è e continuerà ad essere gestito dai suoi utenti (Stati membri) in modo decentrato. Per istituire un punto di accesso, uno Stato membro dovrà utilizzare i prodotti software gestiti da eu-LISA e riceverà da quest'ultima assistenza tecnica durante le fasi di installazione e configurazione del punto di accesso. eu-LISA fornirà inoltre un sostegno per il dispiegamento operativo dei punti di accesso.

La Commissione mantiene il suo ruolo politico per orientare e monitorare l'operato di eu-LISA, definendo gli elementi di alto livello del sistema e-CODEX mediante atti di esecuzione e adoperandosi per istituire il sistema e-CODEX quale canale di

³⁹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

comunicazione sicuro da utilizzare per la cooperazione giudiziaria nel contesto di un elenco di procedure giudiziarie transfrontaliere nell'UE.

Requisiti a breve termine: rendere operativa eu-LISA, per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 6, entro il 30 giugno 2023.

Requisiti a lungo termine: la graduale istituzione del sistema e-CODEX quale soluzione digitale principale per la cooperazione transfrontaliera tra autorità giudiziarie e per le procedure giudiziarie transfrontaliere nell'Unione europea.

1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante) In assenza di un intervento dell'UE vi è il rischio che gli Stati membri sviluppino in modo indipendente sistemi informatici nazionali con conseguente assenza di interoperabilità tra gli stessi. La gestione operativa e l'ulteriore sviluppo tecnico a livello dell'UE sono l'unico modo per realizzare un sistema interoperabile di comunicazione transfrontaliera tra autorità giudiziarie.

Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione che si presume verrà creato (ex-post): I progetti pilota e-CODEX realizzati dagli Stati membri hanno mostrato il potenziale del sistema per la digitalizzazione di procedimenti europei, quali le controversie di modesta entità o l'ingiunzione di pagamento nel settore del diritto civile, o per lo scambio di richieste di assistenza giudiziaria reciproca e di ordini europei di indagine nel settore penale.

La gestione di e-CODEX da parte di eu-LISA contribuirà a eliminare i fattori limitanti:

fornendo una soluzione standardizzata che genererà economie di scala, in quanto l'UE dovrà gestire un'unica soluzione informatica per una comunicazione transfrontaliera sicura nel settore giudiziario. La previsione è quindi che i costi sostenuti dagli Stati membri per digitalizzare le rispettive procedure transfrontaliere diminuiranno, facendo venir meno un ostacolo. Laddove gli Stati membri non dispongano di strumenti per soddisfare i requisiti del sistema, l'UE potrebbe fornire attuazioni di riferimento basate su e-CODEX.

L'introduzione di e-CODEX come soluzione stabile e sostenibile genererà fiducia da parte degli Stati membri sul fatto che gli investimenti nei sistemi locali da collegare a e-CODEX non saranno di breve durata e avranno quindi il potenziale di generare il rendimento atteso dagli investimenti.

Ulteriori proposte legislative dell'UE per la digitalizzazione delle procedure giudiziarie potrebbero già indicare e-CODEX come il sistema informatico prescelto per la comunicazione transfrontaliera, facilitando in questo modo il successivo processo di attuazione.

1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

In assenza di una struttura di governance e di un assetto operativo stabili e chiaramente definiti, i sistemi come e-CODEX, anche quando ritenuti estremamente

utili da tutti i partecipanti, non vanno mai oltre la fase pilota per fornire un reale valore aggiunto dell'UE.

1.4.4. Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa mira a favorire la digitalizzazione di un elenco di atti giuridici adottati nel settore della cooperazione giudiziaria, contribuendo a creare un canale di comunicazione tra le autorità competenti per la loro applicazione.

Il sistema e-CODEX è una delle componenti chiave della politica della Commissione in materia di giustizia elettronica per migliorare l'accesso alla giustizia e la sua efficienza negli e tra gli Stati membri ed è incluso nel piano d'azione europeo in materia di giustizia elettronica per il periodo 2019-2023⁴⁰. Nel contesto di un mercato unico digitale che mira a fornire infrastrutture e servizi ad alta velocità, sicuri e affidabili, le soluzioni per promuovere la giustizia elettronica rientravano nel piano d'azione per l'eGovernment del 2016⁴¹. Il portale della giustizia elettronica, uno sportello unico per le informazioni giudiziarie nell'UE, offre ai cittadini degli Stati membri in cui è consentita la trasmissione elettronica la possibilità di presentare domande di controversie di modesta entità e di ingiunzione di pagamento europee per via elettronica, utilizzando il sistema e-CODEX.

Il sistema e-CODEX è una delle infrastrutture di servizi digitali in materia di giustizia elettronica nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)⁴².

Inoltre, una delle componenti di e-CODEX è stata ripresa e mantenuta dalla Commissione come parte dell'elemento costitutivo eDelivery nell'ambito del CEF, a riprova del fatto che è un sistema utile non solo per la giustizia, ma anche in altri settori.

Sino ad oggi e-CODEX è stato sviluppato e gestito grazie al sostegno finanziario dell'UE o al cofinanziamento. Con l'adozione della presente proposta non saranno necessari ulteriori finanziamenti mediante sovvenzioni, con conseguenti risparmi sui costi per il bilancio dell'UE.

In termini di sinergie, la presente proposta garantirà che gli Stati membri dell'UE possano beneficiare degli investimenti già effettuati per creare il sistema e-CODEX, evitando al contempo ulteriori costi per lo sviluppo di un altro sistema per coprire le stesse esigenze nel settore giudiziario.

⁴⁰ Piano d'azione 2019-2023 in materia di giustizia elettronica europea (GU C 96 del 13.3.2019, pag. 9).

⁴¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione (COM(2016)179 final).

⁴² Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

1.5. Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2023,
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste⁴³

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

eu-LISA assicura la gestione operativa del sistema e-CODEX ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

⁴³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'articolo 15 del regolamento – Monitoraggio e relazioni – stabilisce l'obbligo per l'Agenzia di riferire alla Commissione in merito alle proprie attività relative al sistema e-CODEX.

Questo strumento specifico integra i meccanismi esistenti di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1726 che istituisce l'Agenzia.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il presente regolamento non incide sulle modalità di gestione esistenti per quanto riguarda l'Agenzia.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il principale rischio a breve termine riguarda la capacità di eu-LISA di far fronte tempestivamente ai compiti aggiuntivi derivanti dal presente regolamento, tenuto conto che i suoi attuali compiti prioritari sono lo sviluppo e la gestione del sistema di ingressi/uscite (EES), del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), del sistema modernizzato d'informazione Schengen (SIS), del sistema d'informazione visti (VIS) e di Eurodac.

Tale rischio è tuttavia attenuato dal posticipo al 1° luglio 2023 della fine della fase di trasferimento di e-CODEX a eu-LISA e dal fatto che l'ambito di applicazione del trasferimento proposto a norma del presente regolamento è relativamente limitato e che le risorse non sono condivise con quelle relative ad altre proposte giuridiche in corso e sono da esse indipendenti.

2.2.3. Modalità di controllo previste

In quanto agenzia dell'Unione eu-LISA applica adeguati metodi di controllo orizzontali delle agenzie decentrate.

Le regole finanziarie di eu-LISA, basate sul regolamento finanziario quadro delle agenzie, prevedono la nomina di un revisore interno e norme di audit interno.

Eventuali atti di esecuzione che estendano le procedure giudiziarie contemplate da e-CODEX includono una scheda finanziaria legislativa riveduta che garantisce l'assegnazione di risorse finanziarie e umane adeguate a eu-LISA.

eu-LISA attua un quadro di controllo interno basato sul quadro di controllo interno della Commissione europea e sul quadro originario di controllo interno integrato del Comitato delle organizzazioni sponsorizzatrici. Il documento unico di programmazione deve fornire informazioni sui sistemi di controllo interno, mentre la relazione annuale di attività consolidata (CAAR) deve contenere informazioni sull'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, anche per quanto riguarda la valutazione del rischio.

Il controllo interno è assicurato anche dalla capacità di audit interno di eu-LISA, sulla base di un piano annuale di audit che tiene conto, in particolare, della valutazione dei rischi in eu-LISA.

2.2.4. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Il presente regolamento non incide sul rapporto costo/efficacia dei controlli esistenti per quanto riguarda l'Agenzia.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

In quanto agenzia dell'Unione eu-LISA applica adeguate misure orizzontali adeguate per prevenire le frodi, la corruzione e altre attività illecite, come stabilito dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1726.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero [...] [Voce.....]]	Diss./Non diss. ⁴⁴	di paesi EFTA ⁴⁵	di paesi candidati ⁴⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)] del regolamento finanziario
2	07 07 Giustizia	Non diss.	NO	NO	NO	NO
7	20 01 Spese amministrative della Commissione	Non diss.	NO	NO	NO	NO

⁴⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁴⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴⁶ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	2	"Coesione e valori"
---	----------	---------------------

eu-LISA			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Periodo successivo al 2027</i>	TOTALE
OBIETTIVO SPECIFICO 1 Mantenere e sviluppare ulteriormente il sistema e-CODEX	Impegni	(1)	0	0,053	1,430	1,831	1,831	1,789	1,789	1,789	8,723
	Pagamenti	(2)	0	0,053	1,430	1,831	1,831	1,789	1,789	1,789	8,723
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=1+1a +3a	0	0,053	1,430	1,831	1,831	1,789	1,789	1,789	8,723
	Pagamenti	=2+2a +3a	0	0,053	1,430	1,831	1,831	1,789	1,789	1,789	8,723

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative della Commissione"
---	----------	--

Mio EUR (al terzo decimale)

DG Giustizia e consumatori		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Periodo successivo al 2027</i>	TOTALE
		Risorse umane	0	0,075	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
Altre spese amministrative		0	0,084	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,119
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0	0,159	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,944

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Periodo successivo al 2027</i>	TOTALE
		TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0	0,212	1,587	1,988	1,988	1,946	1,946
	Pagamenti	0	0,212	1,587	1,988	1,988	1,946	1,946	1,946	9,667

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti di eu-LISA

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati Eu-LISA ↓	Tipo ⁴⁷	Costo medio	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		TOTALE		
			RISULTATI																
			zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 Mantenere e sviluppare ulteriormente il sistema e-CODEX																			
Personale interno — AT	AT a 0,150 / anno					2	0,300	2	0,300	2	0,300	2	0,300	2	0,300	2	0,300	10	1,500
Personale interno — AC	AC FV IV a 0,08 / anno			2	0,053	3	0,240	3	0,240	3	0,240	3	0,240	3	0,240	3	0,240	15	1,253

⁴⁷ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

Appalti — servizi esternalizzati	8 fornitori di servizi intramuros a 0,120 / anno				4	0,480	8	0,960	8	0,960	8	0,960	8	0,960	36	4,320
Riunioni del gruppo consultivo	0,021 per riunione				6	0,126	4	0,084	4	0,084	4	0,084	4	0,084	22	0,462
Riunioni del consiglio di gestione del programma	0,021 per riunione				6	0,126	4	0,084	4	0,084	4	0,084	4	0,084	22	0,462
Riunioni sullo stato di avanzamento dei lavori	0,021 per riunione				2	0,042	4	0,084	4	0,084	2	0,042	2	0,042	14	0,294
Seminari di modellizzazione operativa	0,021 per seminario				3	0,063	3	0,063	3	0,063	3	0,063	3	0,063	15	0,315
Missioni	0,007 per missione				4	0,003	8	0,006	8	0,006	8	0,006	8	0,006	36	0,027
Prodotti software e hardware						0,05		0,01		0,01		0,01		0,01		0,09
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1					0,053	1,430		1,831		1,831		1,789		1,789		8,723
OBIETTIVO SPECIFICO 2																
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																

Il personale interno richiesto ammonta complessivamente a 5 ETP:

- i 5 FTE saranno coperti da nuovo personale interno – due agenti temporanei (AD 5-7) e tre agenti contrattuali (FG IV);
- 2 FTE (2 AC) saranno assunti già a partire dal 1° settembre 2022 per avviare la procedura di assunzione e garantire che l'intera squadra sia operativa all'inizio del passaggio di consegne (1° gennaio 2023)

I servizi tecnici saranno assicurati da prestatori esterni di servizi, selezionati mediante appalto (un totale di 8 dopo il completamento del trasferimento a eu-LISA).

Sono calcolati ulteriori costi di viaggio e di soggiorno giornalieri per un rappresentante di ciascuno Stato membro per la partecipazione a:

- 4 riunioni per anno del gruppo consultivo⁴⁸;
- 4 riunioni per anno del consiglio di gestione del programma;
- 4 riunioni sullo stato di avanzamento del progetto per anno nei primi tre anni, successivamente ridotte a 2;
- 3 seminari di modellizzazione operativa per anno.

Sono inclusi i costi delle missioni per consentire al personale di eu-LISA di partecipare alle riunioni del comitato organizzate per l'adozione di atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.

Il costo dei prodotti hardware e software è destinato a coprire le esigenze operative e l'integrazione dell'infrastruttura hardware esistente in eu-LISA in relazione all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento. Dopo l'investimento iniziale è stato utilizzato un tasso del 20 % per i costi di manutenzione (sostituzione di hardware, software, licenze, ecc.). Per quanto riguarda la superficie del centro dati, si tratta di un utilizzo trascurabile, considerato che il nuovo hardware (se necessario) è limitato a quattro server blade in un sito principale e lo stesso numero in un sito di backup.

⁴⁸ Un numero superiore nel 2023 per la necessità di una maggiore collaborazione durante il periodo del passaggio di consegne.

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane		0,075	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,825
Altre spese amministrative		0,084	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,119
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale		0,159	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,944

Esclusa la RUBRICA 7⁴⁹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	0	0,159	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,944
---------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Le spese amministrative riguardano 1 funzionario AD presso la DG Giustizia e consumatori della Commissione, le cui mansioni principali (si veda anche più sotto) sono:

⁴⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

- la supervisione dei lavori relativi agli atti di esecuzione di cui all'articolo 5, l'organizzazione del passaggio di consegne e, in una fase successiva, la funzione di funzionario di collegamento in relazione all'agenzia;
- spese di missione per il personale della Commissione per la partecipazione alle riunioni organizzate da eu-LISA (10/anno – partecipazione al consiglio di amministrazione, al consiglio di gestione del programma e alle riunioni del gruppo consultivo);
- spese di viaggio e di soggiorno per un rappresentante di ciascuno Stato membro per la partecipazione alle riunioni del comitato per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 5 del regolamento (prevista per il 2022).

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

Sintesi per l'Agenzia eu-LISA

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Funzionari (gradi AD)								
Funzionari (gradi AST)								
Agenti contrattuali		0,053	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	1,253
Agenti temporanei			0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	1,500
Esperti nazionali distaccati								

TOTALE		0,053	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	2,753
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Per lo svolgimento delle mansioni principali sono proposti 5 membri del personale interno (due agenti temporanei e tre agenti contrattuali). È necessario disporre di un pool dedicato di risorse per il sistema e-CODEX al fine di evitare la concorrenza per le risorse con attività nel settore degli affari interni. I portatori di interessi degli Stati membri sono particolarmente sensibili al problema di garantire l'assegnazione di risorse dedicate al sistema e-CODEX.

Con l'aiuto di fornitori esterni di servizi tali risorse saranno in grado di assicurare la manutenzione dell'attuale sistema, lo sviluppo ulteriore del sistema e-CODEX e la graduale estensione del sostegno e-CODEX ai procedimenti legali nel settore della cooperazione giudiziaria con il ritmo di uno o due all'anno, a seconda della complessità.

Incidenza stimata sul personale (ETP aggiuntivi) – Tabella dell'organico

Gruppo di funzioni e grado	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AD (AT)	0	0	2	2	2	2	2
TOTALE GENERALE	0	0	2	2	2	2	2

Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno

Agenti contrattuali	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gruppo di funzioni IV	0	2 ⁵⁰	3	3	3	3	3
Totale	0	2	3	3	3	3	3

Dopo la prevista adozione del regolamento entro il 1° gennaio 2022, l'assunzione del personale fondamentale dovrà essere completata entro il 1° gennaio 2023 e quella del rimanente personale entro il 1° luglio 2023. Il personale fondamentale lavorerà nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2023 per garantire il corretto trasferimento del sistema e-CODEX dal consorzio e-CODEX degli Stati membri. A partire dal 1° luglio 2023 l'agenzia sarà l'unica responsabile di tutte le attività indicate all'articolo 6 del regolamento.

Sintesi DG Giustizia e consumatori

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione		1	1	1	1	1	1
Delegazioni							
Ricerca							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED⁵¹							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla dotazione del programma 52	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Ricerca							
Altro (specificare)							
TOTALE		1	1	1	1	1	1

⁵⁰ A decorrere dal 1° settembre 2022.

⁵¹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

⁵² Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

<p>Funzionari e agenti temporanei</p>	<p>Il personale della DG Giustizia e consumatori parteciperà alla governance politica dell'operato di eu-LISA, al suo monitoraggio come pure alla preparazione dei necessari atti di esecuzione previsti dal regolamento (2022).</p> <p>In particolare, per quanto riguarda il sistema e-CODEX, esso dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire, attuare e coordinare gli aspetti operativi e politici dell'attività dell'Agenzia; - analizzare e commentare tutti i documenti presentati al gruppo consultivo e-CODEX, al consiglio di gestione del programma e, se pertinente, al consiglio di amministrazione di eu-LISA; - effettuare lavori preparatori e partecipare alle riunioni del gruppo consultivo e del consiglio di amministrazione e assicurare un follow-up dopo la relazione sullo stato di avanzamento; - redigere atti giuridici (atti di esecuzione), verificare e correggere i documenti pubblicati dall'Agenzia, tenendo conto dei vincoli giuridici tecnici e di bilancio; - contribuire alle attività di pianificazione dell'Agenzia (documento di programmazione), garantendone la coerenza con le priorità politiche e il rispetto del mandato dell'Agenzia; - se pertinente, seguire e partecipare alle attività dell'Agenzia in diversi ambiti (di governance o tecnici) e presentarvi la posizione della Commissione.
<p>Personale esterno</p>	

3.2.4. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ⁵³						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

⁵³

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.